



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **10** registro delibere

Data **29/01/2021**

Oggetto: TARIFFE 2021 DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. 160/2019, COMMI 816 E SEGUENTI E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. 160/2019, COMMI 837 E SEGUENTI – APPROVAZIONE.

Il giorno ventinove del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno ad ore 23:16, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

VALDUGA FRANCESCO	Sindaco
ROBOL GIULIA	Vice Sindaca
PREVIDI MAURO	Assessore
BERTOLINI GIUSEPPE	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
MINIUCCHI ANDREA	Assessore
COSSALI MICOL	Assessora

Sono assenti giustificati i signori: **Robol Giulia, Previdi Mauro, Plotegher Carlo,**

PRESIEDE: VALDUGA FRANCESCO

ASSISTE: MORANDI ALESSANDRO- SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 02/02/2021
al 12/02/2021

f.to ALESSANDRO MORANDI
Segretario generale pro tempore

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione

La disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevede l'obbligatorietà in capo ai comuni, alle province ed alle città metropolitane di istituire e disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

I commi da 837 a 847 della legge n. 160 del 2019 dispongono l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Tali nuovi canoni patrimoniali sostituiscono la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, nonché per le occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L. n. 160 del 2019, i prelievi giornalieri sui rifiuti.

Ai sensi dei suddetti disposti normativi i due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Ai sensi del comma 819 della L. n. 160 del 2019 il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si prevede altresì che il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Infine il comma 821 dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019 prescrive che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997.

L'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 prescrive, al comma 1, che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti e, al comma 3, che "Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione."

Il comma 847 della legge n. 160 del 2019 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2021 "sono abrogati i capi I e II del Decreto legislativo n. 507/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme." Tali previsioni normative disciplinavano le tasse, i canoni e le imposte sostituite dal canone "unico" patrimoniale.

Con propria deliberazione n. 7 del 25 gennaio 2021 il Consiglio comunale ha istituito i canoni sopra citati ed ha approvato i relativi disposti regolamentari individuando i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico relativi alle differenti

tipologie di occupazione o di pubblicità, consentendo alla giunta municipale di definire i livelli tariffari individuali di ogni tipologia di presupposto dei canoni.

La nuova disciplina tariffaria doveva essere approvata, per obbligo legislativo, prima dell'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, per rendere operativa l'istituzione e l'applicazione del nuovo canone a valere dal 1 gennaio 2021.

Infatti ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La L.P. n. 36 del 1993, all'art. 9 bis, dispone che: “Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”

La determinazione delle tariffe per l'anno 2021 è quindi di competenza della Giunta comunale e deve avvenire nel rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Le tariffe che si propone di adottare non sono di natura tributaria, disciplinando un entrata di natura patrimoniale e come tale non rientrano tra gli atti che ai sensi dell'art. 13 comma 15, 15 bis e ter D.L. n. 34 del 2019 devono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il 14 febbraio 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

dato atto che la commissione consiliare permanente “Economia Bilancio e Servizi” ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta di data 21 gennaio 2021;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il capo III “*Disposizioni in materia contabile*” nuovo “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15.11.2011, n. 56;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;
- Parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

accertata la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di poter adottare la conseguente delibera di approvazione delle tariffe entro i termini di legge;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e/o esposizione pubblicitaria e artt. 9 e 10 del Regolamento per il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 25/01/2021, quanto segue:
 - dal 1 gennaio 2021 le tariffe relative al canone patrimoniale di concessione , autorizzazione e/o esposizione pubblicitaria istituito in attuazione al comma 816 e seguenti, dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019 come da ALLEGATO 1;
 - dal 1 gennaio 2021 le tariffe relative al canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate istituito in attuazione al comma 837 e seguenti, dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019, come da ALLEGATO 2;

2. di dare atto che le tariffe, se non modificate si intendono prorogate di anno in anno;
3. di dare atto che, in attuazione all'art. 1 comma 817 della Legge n. 160 del 2019, la previsione di entrata che si intende assicurare per l'anno 2021 è quella prevista nella proposta del bilancio di previsione 2021-2023, che corrisponde a quella prevista per l'imposta comunale sulla pubblicità, per la tassa occupazione spazi e aree pubbliche - permanente, per la tassa occupazione spazi e aree pubbliche – occupazione temporanee e per i diritti sulle pubbliche affissioni, pari a complessivi € 710.000,00;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio ICA srl;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La giunta comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO VALDUGA FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MORANDI ALESSANDRO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il **13/02/2021**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale